



T R I B U N A L E D I M O D E N A
(Sezione II° civile)

R.G. /2015

IL G.T.

A scioglimento della riserva che precede,

I. Rilevato che -omissis- ha proposto ricorso per la nomina, a propria tutela, di un amministratore di sostegno, in quanto come accertato da CTU, la stessa risulta affetta da: "*Schizofrenia paranoide cronica*", apparendo pertanto persona "psichicamente menomata" (art. 404 c.c.);

II. Rilevato che relativamente alle condizioni di vita della ricorrente, emerge dagli atti che la stessa viene coadiuvata dalla madre nell'amministrazione delle proprie sostanze ed in generale nella quotidianità: vive con la madre e il patrigno, percepisce pensione di invalidità di circa 280,00 euro mensili versata su conto corrente cointestato con delega a favore della madre, assegno di mantenimento corrisposto dal padre -omissis- di 700,00 euro al mese, non possiede immobili; Che poi, in merito alla prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari, il CTU Prof. G. evidenzia che: "*Adesso non ci sono i presupposti per configurare a carico della perizianda un'incapacità a prestare il consenso, quindi a mio avviso non si possono attribuire le competenze a nessuno*" .

IV. La nomina dell'ads suppone la presenza del presupposto della malattia (psichica o fisica), incidente sulla capacità gestionale dell'individuo che risulti perciò "impossibilitato", in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, a provvedervi (art. 404 c.c.). Quest' ultimo presupposto, secondo numerose pronunce di merito (Trib. Vercelli 16 ottobre 2015, Trib. Modena 18 giugno 2014, Trib. Modena 20 marzo 2014), richiede una situazione di impossibilità gestionale ovvero una condizione non altrimenti superabile dalla persona e va rigorosamente accertato, non essendo sufficiente una mera difficoltà gestionale, superabile con l'impegno dell'interessato e con l'aiuto dei familiari.

Pertanto, la presenza del requisito inespresso, c.d. della "sussidiarietà rimediabile" individuabile nell'ambiente di vita dell'interessato di soggetti che, in virtù di legami familiari o affettivi, o in adempimento di incarichi istituzionali (Servizi socio-sanitari), supportano di fatto l'interessato, alleviandone il carico gestionale, non legittima la misura protettiva.

Nel caso di specie, è ravvisabile la presenza di una rete di una familiare attenta alle esigenze della beneficianda, per cui la ricorrente, sebbene sia affetta da patologia invalidante che le inibisce di provvedere autonomamente ai propri interessi, non si ritiene debba necessariamente essere assistita da un soggetto di nomina giudiziale, laddove sia concretamente in grado di esercitare con pienezza i suoi diritti avvalendosi del proficuo aiuto da parte della madre.

Pertanto, appare superflua ed inutilmente gravatoria l'istituzione della una misura di protezione, in quanto foriera di innumerevoli incombenti che andrebbero unicamente ad assommarsi, senza alcun concreto giovamento, a tutte le attività più squisitamente destinate alla cura

quotidiana, personale e patrimoniale, degli interessi del soggetto bisognoso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone la chiusura del procedimento.

Modena, 04/05/2017

Il G.T.

(dott. R. Masoni)